

## Il Consiglio di Stato

visto l'articolo 2 capoverso 6 nella versione del 5 dicembre 2018 del regolamento del 27 settembre 2011 concernente le indennità ai dipendenti dello Stato, secondo il quale il Consiglio di Stato può riconoscere al Cancelliere dello Stato un importo forfetario annuo per generi di spese da non giustificare;

considerato che la funzione e il ruolo del Cancelliere dello Stato giustificano il riconoscimento di un'indennità forfetaria per le spese connesse con l'esercizio della funzione;

considerato opportuno stabilire l'elenco dei generi di spesa in modo analogo a quello definito per i membri del Consiglio di Stato nella risoluzione governativa n. 102 dell'11 gennaio 2024;

### risolve:

1. Il Cancelliere dello Stato ha diritto a un'indennità forfetaria di fr. 5'000.- annui. Sono comprese nell'indennità forfetaria le seguenti spese di natura personale:
  - a) le spese per i viaggi di servizio con il veicolo privato;
  - b) le spese per i pasti in missione di servizio fuori sede;
  - c) le spese per consumazioni durante le trasferte e i soggiorni, nonché per l'acquisto di giornali o riviste fuori sede;
  - d) le spese di pernottamento per missioni di servizio fuori sede;
  - e) le spese per la partecipazione a eventi o manifestazioni nel Cantone e fuori Cantone;
  - f) le altre spese direttamente o indirettamente connesse con la funzione e con la partecipazione a specifiche manifestazioni.
2. Sono escluse dall'indennità forfetaria e sono quindi rimborsate separatamente al Cancelliere dello Stato:
  - a) le spese di pernottamento e soggiorno in relazione a riunioni o eventi ordinati da terzi (Organismi internazionali, Confederazione o enti ad essa connessi, Conferenze intercantonali, enti nei quali il Cantone viene rappresentato a livello cantonale o nazionale) o organizzati tramite il Segretariato del protocollo o altri servizi della Cancelleria;
  - b) le spese di vitto e alloggio ordinate dal collegio governativo connesse con le sedute di lavoro del medesimo, anche se le stesse si svolgono presso la sede di servizio;
  - c) le spese di trasporto con altri mezzi in alternativa all'uso della vettura dello Stato:
    - per i viaggi in treno è riconosciuto l'acquisto dell'abbonamento a metà prezzo delle FFS e il costo del biglietto in prima classe;
    - per viaggi in aereo, è riconosciuto il costo del biglietto in classe *economy*; per viaggi con durata superiore a 4 ore è concessa, previo preavviso del Presidente del Governo, la possibilità di usufruire della classe *business*;

- d) le spese per aperitivi o pasti con partecipazione di terzi di carattere essenzialmente istituzionale o di rappresentanza;
- e) le spese sostenute nel quadro di eventi o riunioni di lavoro;
- f) le spese per omaggi di rappresentanza.
3. La presente risoluzione, ratificata dalla Divisione delle contribuzioni e dall'Istituto delle assicurazioni sociali, abroga la risoluzione n. 6254 del 19 dicembre 2018. Essa entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024 e viene pubblicata sul sito internet nelle pagine dedicate al Consiglio di Stato.
4. Comunicazione:
- Consiglio di Stato (dt-dir@ti.ch, di-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch);
  - Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
  - Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
  - Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch)
  - Direzione dell'Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ti.ch)
  - Direzione della Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri